

cartacea + web

La Rivista

NEL DIRITTO

con aggiornamento on line www.neldiritto.it

Maggio 2016 - n. 5

NEL DIRITTO
EDITORE

PARTE I
CIVILE

▲ Il Punto di Dottrina

di Chiara INGENITO

Step child adoption e superiore interesse del minore 646

▲ Il Dibattito nella Giurisprudenza

di Maria IANNONE

La donazione di bene altrui: le Sezioni Unite fanno il punto (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068) 654

▲ La Rassegna di Giurisprudenza annotata

di Alessandro GALATI

Assunzione in prova 1. Assunzione di prova e causa del relativo patto 662**Mora del debitore** 2. Sulle modalità di invio della comunicazione di messa in mora del debitore 665**Contratto di agenzia** 3. Inadempimento dell'obbligo di esclusiva nel contratto di agenzia 667

▲ Il Focus sul Processo

di Francesco FRADEANI

Procura alla lite e *ius postulandi* secondo le Sezioni Unite 1. Con la procura alle liti è attribuito al difensore il potere di promuovere anche l'azione di garanzia impropria pur se non espressamente prevista 671**Indagini esplorative e poteri del CTU** 2. Nel caso in cui l'accertamento del fatto necessiti di speciali cognizioni tecniche il CTU può compiere anche indagini esplorative funzionali a tale scopo 674**La prova del "quantum" nella condanna generica** 3. Il giudice del "quantum" ben può dichiarare l'insussistenza del danno anche a fronte di una precedente sentenza sull'an passata in giudicato 675

▲ La Sentenza del mese

di Emma STEA

Danno da illegittima precarizzazione del rapporto di impiego con una pubblica amministrazione: quale risarcimento? 678

PARTE II
PENALE

▲ Il Punto di Dottrina

di Raffaele MUZZICA

Prezzo del reato e prescrizione: dalla confisca senza condanna alla confisca senza giudicato (di condanna) 690

▲ Il Dibattito nella Giurisprudenza

di Luca DELLA RAGIONE

I rapporti tra primario e aiuto nella responsabilità medica d'equipé (Cass. pen., Sez. IV, ud. 2 febbraio 2016, n. 12679) 697

▲ La Rassegna di Giurisprudenza annotata

di Silvia LO FORTE

Emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico 1. I rapporti tra il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti e la truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico 703**Disastro colposo innominato** 2. Sui presupposti della configurabilità del reato di disastro colposo 707

▲ Il Focus sul Processo

di Francesco BARRACCA

Abuso dei mezzi di correzione 1. La nozione di “malattia” nel reato di abuso dei mezzi di correzione è più ampia di quella del reato di lesioni.....	711
Stato di necessità 2. Sussiste l'esimente dello stato di necessità quando l'imputata è stata costretta a commettere il reato di atti osceni in luogo pubblico perché si trovava in una situazione di pericolo derivante dalle condotte di violenza e di intimidazione dei suoi sfruttatori.....	713
Reato impossibile 3. Non vi è ricettazione quando l'imputato ha con sé due oggetti contraffatti in maniera grossolana	715
Quasi flagranza 4. Non vi è la “quasi flagranza” quando l'arresto del reo non ha come immediato inizio un inseguimento della polizia giudiziaria.....	717

▲ La Sentenza del mese

di Patricia Biagina POLILLO

La prevedibilità della morte nell'omicidio preterintenzionale. Rilievi critici sul recente orientamento giurisprudenziale e prospettive di riforma.	719
--	-----

▲ Il Punto di Dottrina

di Valentina GIOMI

L'esigenza di semplificare ed i silenzi del legislatore sul silenzio assenso: è realmente tutto risolto con la delimitazione temporale dell'autotutela?	728
---	-----

▲ Il Dibattito nella Giurisprudenza

di Giovanna DE SANCTIS

Agcom e tutela del diritto d'autore in rete (Corte Cost., 3 dicembre 2015 n. 247).....	735
---	-----

▲ La Rassegna di Giurisprudenza annotata

di Alessandro AULETTA, Nicolle PURIFICATI e Viviana RASCIO

Ruolo nomofilattico dell'Adunanza Plenaria e primazia del diritto comunitario 1. Rimessa all'Adunanza Plenaria la questione se la Sezione semplice del Consiglio di Stato che intenda disattendere un orientamento del Massimo Consesso della giustizia amministrativa, sul rilievo che lo stesso presenti profili di contrasto con il diritto comunitario, debba rimettere la questione alla stessa Plenaria ovvero alla Corte di Giustizia.....	742
Contratto di avalimento 2. Il contratto di avalimento tra onere di specificità dell'oggetto e “soccorribilità” di sue eventuali incompletezze: rimesse alla Plenaria le relative questioni.....	747
DURC e appalti pubblici 3. Sulla necessità dell'assolvimento pregresso degli obblighi assistenziali e previdenziali.....	751

▲ Il Focus sul Processo

di Alessandro AULETTA, Cecilia FRAJOLI GUALDI e Valentina CARUCCI

Danno da emotrasfusione e riparto di giurisdizione 1. Sulla giurisdizione del g.a. riguardo al rigetto dell'istanza volta all'ammissione al procedimento civilistico di stipula di una transazione in ordine alla controversia per il risarcimento del danno da emotrasfusioni.....	755
Atti endoprocedimentali e competenza territoriale del Tar 2. Sull'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere degli atti relativi all'esame di abilitazione forense.....	760
Verificazione 3. Il mezzo di prova della verificazione quale strumento di mero accertamento tecnico di natura non valutativa e i conseguenti riflessi sull'attività decisoria del Collegio.	763

▲ **La Sentenza del mese**

di Marco CROCE

Il T.a.r. Emilia Romagna bocchia le benedizioni pasquali cattoliche nei plessi scolastici: Amministrazione e principio di laicità..... **766**

**PARTE IV
COSTITUZIONALE**

▲ **Il Punto di Dottrina**

di Davide DE LUNGO

La delega legislativa nella riforma costituzionale: prime osservazioni..... **774**

▲ **La Sentenza del mese**

di Laura SANSONE

Libertà di religione tra principi costituzionali e legislazione regionale..... **780**

**PARTE V
L'OPINIONE**

di Valeria ROMANO

Polisemia della nozione di "conflitto di interessi". Un inquadramento dei rapporti con il principio di tassatività in materia penale..... **790**

Concorso per Magistratura 2016

I Memo manuali

un vero compendio pensato e realizzato per agevolare la memorizzazione visiva attraverso tavole sinottiche e riquadri esplicativi



catalogo completo su www.neldirittoeditore.it

con aggiornamento on line

NEL DIRITTO EDITORE

Richiedi informazioni

- alla libreria di zona • al tuo agente
- Servizio Clienti: 080.3349219 - 3883265396
- info@neldiritto.it



LA RIVISTA NELDIRITTO

Registrata presso il Tribunale di Trani n. 02/09 del 19.01.2009

Direttore responsabile: M. E. Mancini

Direzione scientifica

Guido **ALPA**

Giovanni **FIANDACA**

Roberto **GAROFOLI**

Franco Gaetano **SCOCA**

Comitato scientifico

Alessandro **AULETTA** (Magistrato ordinario e

dottore di ricerca in diritto amministrativo)

Maria Rosaria **BONCOMPAGNI** (Avvocato)

Carlo **BUONAURO** (Magistrato amministrativo)

Pina **CARLUCCIO** (Magistrato ordinario)

Giuseppe **CASSANO** (Avvocato)

Giuseppe **CHINÈ** (Magistrato amministrativo)

Egidio **COSCONATI** (Direttivo M.E.F.)

Giulia **FERRARI** (Magistrato amministrativo)

Rosaria **GIORDANO** (Magistrato ordinario e

Dottore di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti)

Lucia **GIZZI** (Magistrato ordinario e Dottore di ricerca in diritto penale)

Giovanni **GRASSO** (Magistrato amministrativo)

Giovanni **GUIDA** (Magistrato della Corte dei

Conti e Professore a contratto di Diritto romano)

Maria Cristina **IEZZI** (Avvocato)

Vincenzina **MAIO** (Avvocato)

Francesco Saverio **MARINI** (Professore)

Alfonso **MEZZOTERO** (Avvocato dello Stato)

Mauro **OREFICE** (Magistrato Corte dei Conti)

Nicola **PIGNATELLI** (Avvocato e Professore associato abilitato di Diritto amministrativo)

Aristide **POLICE** (Professore)

Pietro Maria **PUTTI** (Professore)

Alberto **ROMEO** (Magistrato e Dottore di

ricerca in procedura penale)

Saverio **RUPERTO** (Professore)

Giuseppe **SANTALUCIA** (Magistrato ordinario)

Gianluca **SANTORO**

Paolo **SPAZIANI** (Magistrato Ordinario)

CONCEPT E GRAPHIC DESIGN

Aranea internet marketing s.r.l. • 70056 Molfetta (BA) - www.araneamarketing.it

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MAGGIO 2016 DA:

Grafica 080 Srl • 70026 Modugno (Ba) Via dei Gladioli, 6 - Z.I. ASI Lotto F1/F2

ISSN 2280-921X | ISBN 978-88-6657-756-0

© NELDIRITTO EDITORE srl, Roma

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

I lettori che desiderano essere informati sulle novità di Neldiritto Editore possono scrivere a info@neldiritto.it o visitare il sito www.neldirittoeditore.it

Condizioni di Abbonamento

- SINGOLO NUMERO = € 18**
- ABBONAMENTO ANNUALE STANDARD ALLA RIVISTA NELDIRITTO = € 195,00** comprendente 11 numeri + accesso a tutte le pronunce indicate nei numeri cartacei su www.neldiritto.it

ABBONAMENTO ANNUALE SPECIALE ALLA RIVISTA NELDIRITTO = € 220,00 comprendente 11 numeri + accesso on line a tutte le pronunce e a tutta la banca dati di www.neldiritto.it

- Da oggi **ABBONAMENTO ANNUALE** anche in formato digitale!!! = **€ 98,90**

Abbonati su www.neldirittoeditore.it

Per abbonamenti rivolgersi in libreria o scrivere a info@neldiritto.it

AVVERTENZA

Gentile lettore, è possibile visualizzare le **pronunce** contraddistinte dall'apposito simbolo **on line** sul sito www.neldiritto.it utilizzando la password che si trova alla fine del presente fascicolo.

**Autori che hanno collaborato in questo numero**

Alessandro AULETTA, Magistrato ordinario presso il Tribunale di Napoli Nord e Dottore di ricerca in Diritto amministrativo

Francesco BARRACCA, Magistrato Ordinario, docente presso la scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Firenze

Valentina CARUCCI, Avvocato

Marco CROCE, Assegnista di ricerca di Diritto ecclesiastico presso l'Università di Firenze

Luca DELLA RAGIONE, Magistrato Ordinario presso il Tribunale di Torre Annunziata e Dottore di ricerca in Diritto penale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Davide DE LUNGO, Dottorando di ricerca in Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Giovanna DE SANCTIS, Funzionario AGCOM

Francesco FRADEANI, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Macerata

Cecilia FARAJOLI GUALDI, Avvocato, Cultore della materia di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Roma 3

Alessandro GALATI, Assegnista di ricerca, già Dottore di ricerca in Autonomia individuale o collettiva presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Valentina GIOMI, Professoressa associata di Diritto amministrativo presso l'Università di Pisa

Maria IANNONE, Magistrato Ordinario

Chiara INGENITO, Avvocato

Silvia LO FORTE, Dottore di ricerca in Fondamenti di Diritto europeo e metodologia comparatistica presso l'Università degli Studi di Palermo

Raffaele MUZZICA, Dottorando di ricerca in Sovranità e giurisdizione nella storia, nella teoria e nel diritto contemporaneo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Nicolle PURIFICATI, Avvocato e Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Patricia Biagina POLILLO, Avvocato

Viviana RASCIO, Avvocato, Dottoranda di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti nell'ordinamento interno e internazionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Valeria ROMANO, Procuratore dello Stato e Dottoranda di ricerca in Diritto ed impresa presso l'Università Luiss Guido Carli

Laura SANSONE, Dottoranda di Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Emma STEA, Avvocato, Dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

▲ Il T.a.r. Emilia Romagna bocchia le benedizioni pasquali cattoliche nei plessi scolastici: Amministrazione e principio di laicità

di Marco CROCE

L'apertura dei locali scolastici alle benedizioni pasquali è al centro di polemiche e di contenzioso giudiziario da decenni. La decisione del T.a.r. Emilia Romagna prende una posizione netta sull'argomento esprimendosi nel senso della totale contrarietà di tali atti rispetto alle disposizioni vigenti e in primo luogo rispetto al principio di laicità dello Stato: essi avrebbero infatti carattere di atti di culto che non possono in alcun caso essere prescritti come obbligatori e non possono far parte delle finalità della scuola pubblica di uno Stato laico, che altrimenti si vedrebbe caratterizzata per la vicinanza a o, peggio, l'identificazione con una confessione religiosa particolare.

E ciò sia nel caso in cui siano previsti all'interno dell'orario scolastico, sia nel caso in cui siano programmati al di fuori dello stesso.

Ciò non significa espungere l'elemento religioso dal contesto scolastico, che invece può legittimamente essere oggetto di studio e attività di conoscenza che consentano confronti e riflessioni in ordine a questioni di rilevanza sociale, culturale e civile, idonei a favorire lo sviluppo delle capacità intellettuali e morali dei discenti e della comunità tutta.

The Author focuses on the salient passages of the judgment of the Regional Administrative Court for the Region Emilia Romagna of January 18th, 2016, n. 166. In that decision, the Court states that the decades-long practice of organising Easter blessing ceremonies in public schools, be their attendance compulsory or not, contradicts the secular character of public schools, although such a decision does not impinge on the freedom by schools of organising study activities centered on religion, intended as a human, intellectual phenomenon.



▲ LA SENTENZA

T.a.r. Emilia Romagna, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 166

Pres. Di Nunzio, Est. Caso

▲ LA MASSIMA

1. È illegittima la deliberazione con la quale il Consiglio di un istituto scolastico comprensivo, facendo riferimento all'art. 96, comma 4, d.lgs. n. 297 del 1994 (sulla possibilità di utilizzare la scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile) ha concesso ad alcuni parroci, che ne avevano fatto apposita richiesta, i locali scolastici per celebrare la benedizione pasquale cattolica in orario extrascolastico e con gli alunni accompagnati dai familiari o comunque da un adulto che se ne assume l'onere della sorveglianza. La benedizione pasquale cattolica costituisce lo svolgimento di un'attività di culto religioso, anzi un vero e proprio rito religioso, non rientrante nelle specifiche competenze dell'istituzione scolastica, né riconducibile alle ipotesi di cui ai commi 4 e 6, di cui al citato d.lgs. n. 297 del 1994, ovvero alle iniziative complementari dell'iter formativo degli studenti di cui all'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 567 del 1996.

▲ ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Tar Emilia Romagna, Sez. II, 17 giugno 1993, n. 250; Tar Veneto, Sez. II, 20 dicembre 1999, n. 2478.

Difforme Tar Umbria, 30 dicembre 2005, n. 677.

IL TESTO[...*Omissis*...]

Richiesto dalla Parrocchia della SS. Trinità, dalla Parrocchia di S. Giuliano e dalla Parrocchia di S. Maria della Misericordia – tutte con sede in Bologna – il permesso di “compiere, in occasione della prossima S. Pasqua, il rito della Benedizione Pasquale per gli alunni della Scuola di rispettiva competenza. Il rito potrebbe svolgersi al termine delle lezioni di uno degli ultimi giorni precedenti le vacanze pasquali, radunando gli alunni che volessero parteciparvi in un conveniente locale (salone o palestra) ...”, **il Consiglio di Istituto dell'Istituto comprensivo n. 20 di Bologna disponeva di “concedere l'apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell'I.C. 20 per le benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio, con le seguenti modalità: - la benedizione pasquale dovrà avvenire in orario extra scolastico; - gli alunni dovranno essere accompagnati dai familiari, o comunque da un adulto che se ne assume l'onere della sorveglianza” (v. delib. n. 50/2015 in data 9 febbraio 2015).**

Avverso tale provvedimento hanno proposto impugnativa i ricorrenti, alcuni in veste di docenti dei plessi scolastici interessati e altri in quanto genitori di alunni della scuola, oltre ad un'associazione avente quale finalità statutaria la salvaguardia della laicità e aconfessionalità della scuola pubblica.

Assumono che, in quanto rito o atto di culto religioso, la benedizione pasquale cattolica non rientrerebbe né nelle varie forme di attività scolastica (artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 297/1994) né nelle iniziative “complementari” ed “integrative” previste dal d.P.R. n. 567 del 1996, sicché esulerebbe il suo svolgimento dalle competenze dell'istituzione scolastica, chiamata ad occuparsi delle sole attività suscettibili di far parte dell'offerta formativa affidata alle sue cure; ciò anche in quanto la collocazione della pratica religiosa al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di partecipazione degli alunni, pur apparentemente salvaguardando la libertà religiosa dei componenti della comunità scolastica, otterrebbe comunque l'effetto di accostare l'istituzione al cattolicesimo e di lederne di conseguenza l'imparzialità, la neutralità, la laicità e la aconfessionalità, oltre a condizionare in modo significativo soggetti deboli come gli studenti, senza tenere conto della necessità di evitare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione (art. 43 d.lgs. n. 286/1998; art. 2 d.lgs. n. 216/2003) e di tutelare diritti fondamentali quali quello alla non discriminazione (artt. 2 e 3 Cost.), alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e di pensiero (art. 21 Cost.). Denunciano, inoltre, l'incompetenza del Consiglio di Istituto, in quanto se anche un atto di culto potesse costituire attività didattico/culturale la questione sarebbe in ogni caso riconducibile alle attribuzioni del Collegio dei docenti (art. 7 d.lgs. n. 297/1994); ove, invece, si trattasse di attività ascrivibile alle iniziative “complementari” o “integrative”, sarebbe stato comunque necessario acquisire l'avviso del Collegio dei docenti (art. 4 d.P.R. n. 567/1996). Lamentano, poi, l'assenza di qualsivoglia motivazione della scelta operata. Deducono, infine, l'illogicità e contraddittorietà del deliberato, per l'incertezza delle modalità di attuazione della decisione quanto a locale scolastico interessato, a giorno e ora dell'evento, a sorveglianza degli alunni.

Di qui la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

Successivamente, il Dirigente scolastico dell'Istituto

comprensivo n. 20 di Bologna disponeva la “concessione di un locale scolastico, ai parroci che ne hanno fatto specifica richiesta, Parrocchia SS. Trinità, S. Giuliano e S. Maria della Misericordia, per l'espletamento di attività di benedizione pasquale senza fini di lucro nelle giornate riportate in apposita convenzione” (v. determinazione prot. n. 0001754 A/35 in data 11 marzo 2015), il Consiglio di Istituto individuava date e locali presso le tre strutture scolastiche coinvolte (v. delib. n. 52/2015 in data 12 marzo 2015) e l'Istituto infine sottoscriveva con i tre parroci le relative convenzioni (in data 13 marzo 2015).

Avverso le sopraggiunte determinazioni hanno proposto impugnativa i ricorrenti con atto di “motivi aggiunti” depositato il 19 maggio 2015.

Ripropongono le questioni già dedotte con l'atto introduttivo della lite, replicando altresì alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato circa la possibile riconducibilità della decisione al disposto dell'art. 96 del d.lgs. n. 297 del 1994, così come irrilevante nel caso di specie sarebbe la norma di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 296 del 2005. Insistono, ancora, sull'incompetenza del Consiglio di Istituto o quanto meno sulla mancata acquisizione dell'avviso del Collegio dei docenti, nonché sull'insussistenza della motivazione a corredo delle determinazioni adottate. Imputano, poi, al Dirigente scolastico di avere invocato previsioni normative non applicabili al caso di specie. Deducono, infine, che la determinazione del Dirigente scolastico risulta in realtà adottata il giorno prima della deliberazione n. 52/2015 del Consiglio di Istituto invocata a proprio fondamento, sicché ne difetterebbe lo stesso presupposto giuridico.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto comprensivo n. 20 di Bologna, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

All'udienza del 27 gennaio 2016, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il Collegio è innanzi tutto chiamato a pronunciarsi sulle eccezioni processuali sollevate dall'Avvocatura dello Stato.

Quanto all'addotta insussistenza di un interesse giuridicamente protetto degli insegnanti a censurare la mera destinazione di alcuni locali ad attività da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio scolastico per finalità estranee a quelle di istruzione e formazione e senza adempimenti a carico del personale docente, si tratta di assunto che non tiene in realtà conto della circostanza che gli atti impugnati hanno quale destinataria l'intera comunità scolastica dell'Istituto comprensivo n. 20 di Bologna, nelle sue varie componenti, tanto da avere il Dirigente Scolastico espressamente avvertito della possibilità di partecipazione anche i docenti e il personale amministrativo (v. nota del 16 marzo 2015). Del resto, lo scopo dell'iniziativa non era quello di reperire dei locali, quali che fossero, per svolgervi attività di culto aperta alla generalità dei praticanti cattolici, quanto piuttosto di coinvolgere nel rito della benedizione pasquale fruitori e componenti dell'istituzione scolastica, in primis naturalmente gli alunni, ma anche gli insegnanti e il personale non docente. **Quanto, poi, al denunciato difetto di legittimazione di un'associazione che avrebbe il solo fine statutario della tutela della laicità della scuola pubblica e che dovrebbe dunque restare estranea ad una vicenda riguardante la mera gestione di un edificio per scopi diversi dalle funzioni istituzionali**

dell'ente scolastico, va evidenziato come oggetto del contendere sia proprio la qualificazione giuridica degli atti impugnati e l'attitudine delle relative determinazioni ad interferire con la libertà religiosa di quanti operano nell'ambito scolastico. Pertanto, sussiste la legittimazione dell'associazione ricorrente a vedere accertato se le scelte compiute dall'Istituto comprensivo n. 20 di Bologna siano rispettose delle regole che presiedono al rapporto tra istituzioni scolastiche e religione.

Nel merito, va premesso che il principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato, secondo una costante lettura della Corte costituzionale, non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta piuttosto equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose. Ciò fa sì che anche **la tutela della libertà religiosa non si risolve nell'esclusione totale dalle istituzioni scolastiche di tutto ciò che riguarda il credo confessionale della popolazione, purché l'attività formativa degli studenti si giovi della conoscenza di simili fenomeni se ed in quanto fatti culturali portatori di valori non in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento e non incoerenti con le comuni regole del vivere civile, non potendo invece la scuola essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono essi sì attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno – secondo scelte private di natura incompressibile – e si rivelano quindi estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni.**

Orbene, nel fornire un fondamento normativo alla decisione nella fattispecie assunta l'Amministrazione scolastica invoca le previsioni di cui all'art. 96, comma 4 ("Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile ...") e comma 6 ("Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale, o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose"), del d.lgs. n. 297 del 1994; l'Avvocatura dello Stato, in particolare, insiste sul mero atto di disposizione temporanea dell'uso dei locali, per un loro impiego estraneo alle funzioni istituzionali, sì che non si tratterebbe di iniziativa contrastante con i compiti propri dell'istituto scolastico, il quale non sarebbe in alcun modo parte delle attività da svolgersi in quei locali e non ne sarebbe neppure il promotore. In realtà – osserva il Collegio – **la norma invocata, benché in relazione ad un'utilizzazione della struttura all'infuori dell'orario del servizio scolastico, richiede pur sempre che si tratti di "...attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile ..." (comma 4), ovvero non scinde il nesso con le attribuzioni dell'istituzione che ha in uso i locali, ancorandone la destinazione al raggiungimento di obiettivi che sottintendono la piena partecipazione della comunità scolastica, oltre che della collettività in generale, in funzione di una crescita complessiva improntata all'arricchimento del loro patrimonio culturale, civile e sociale; in quest'ottica, allora, non v'è spazio per riti religiosi – riservati per loro natura alla sfera individuale dei consociati –, mentre ben possono esservi**

occasioni di incontro che su temi anche religiosi consentano confronti e riflessioni in ordine a questioni di rilevanza sociale, culturale e civile, idonei a favorire lo sviluppo delle capacità intellettuali e morali della popolazione, soprattutto scolastica, senza al contempo sacrificare la libertà religiosa o comprimere le relative scelte. Che un'invalicabile linea di confine sia a tali fini costituita dalla circostanza che si tratti o meno di un atto di culto religioso è del resto confermato da una pronuncia del giudice amministrativo che, chiamato a stabilire se dovesse riconoscersi alla visita pastorale dell'Ordinario diocesano presso le comunità scolastiche un effetto discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione cattolica, ha rilevato come, alla luce della definizione contenuta nell'art. 16 della legge n. 222 del 1985, non si trattasse di attività di culto o di cura delle anime ma piuttosto di testimonianza culturale tesa ad evidenziare i contenuti della religione cattolica in vista di una corretta conoscenza della stessa, così come sarebbe stato nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale (v. Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010 n. 1911). **Nella fattispecie, al contrario, è stato autorizzato un vero e proprio rito religioso da compiersi nei locali della scuola e alla presenza della comunità scolastica, sì che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 96, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994, e neppure quella di cui al successivo comma 6, riferito al ben diverso ambito delle iniziative di socializzazione e stimolo della maturazione degli studenti per "...fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose".**

Né un fondamento normativo può l'Amministrazione scolastica rinvenire nella disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 567 del 1996 ("Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali"). A fronte della previsione per cui "le iniziative complementari (...) si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole ..." (comma 2) e "le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero ..." (comma 3), va ribadito che **le attività di culto religioso attengono alle pratiche di esercizio del credo confessionale di ciascun individuo e restano confinate nella sfera intima dei singoli, mentre una rilevanza culturale, non lesiva della libertà religiosa e non incompatibile con il principio di laicità dello Stato – quindi non escludente quanti professano una fede religiosa diversa o sono atei –, hanno tutte le attività che, nel diffondere elementi di conoscenza e approfondimento circa le religioni, la loro storia e le relazioni nel tempo intessute con la comunità, contribuiscono ad arricchire il sapere dei cittadini e ad assecondare in tal modo il progresso della società.**

Di qui, assorbite le restanti doglianze, la fondatezza del ricorso e il conseguente annullamento degli atti impugnati.

La peculiarità delle questioni esaminate e la carenza di consolidati precedenti giurisprudenziali in materia inducono alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese di lite, ma con la rifusione ai ricorrenti del contributo unificato (onere a carico dell'Amministrazione scolastica).

[...*Omissis*...]

IL COMMENTO

IL T.A.R. EMILIA ROMAGNA BOCCIA LE BENEDIZIONI PASQUALI CATTOLICHE NEI PLESSI SCOLASTICI: AMMINISTRAZIONE E PRINCIPIO DI LAICITÀ

di
Marco CROCE

SOMMARIO 1.- Il caso, la normativa e i precedenti. 2.- La decisione. 3.- Le vicende successive. 4.- Considerazioni conclusive.

1.- Il caso, la normativa e i precedenti.

Con la decisione n. 166 del 2016 la prima sezione del T.a.r. Emilia Romagna ha annullato due deliberazioni di un consiglio di istituto che avevano disposto di concedere l'apertura dei locali scolastici per le benedizioni della Pasqua cattolica del 2015 in orario extrascolastico. La decisione presenta diversi profili di interesse, anche perché la giurisprudenza precedente si era sempre espressa su benedizioni che avrebbero dovuto essere svolte all'interno del normale orario scolastico. Prima di procedere all'analisi dei passaggi salienti della decisione non pare inopportuno ripercorrere sinteticamente la storia delle vicende normative e giurisprudenziali pertinenti rispetto al caso in questione: già a partire dal D.P.R. n. 416 del 1974 si prevedeva all'art. 6 che il Consiglio di istituto fosse competente a deliberare su attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, nonché sulla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative; sebbene questa disposizione non contenesse alcun richiamo all'elemento religioso in via interpretativa si riteneva che il compimento di atti di culto o la celebrazione di riti religiosi potessero essere fatti rientrare fra le attività di tipo culturale programmabili all'interno dell'orario scolastico. Tale interpretazione trovò conforto nella circolare ministeriale 13377/544/MS del 13 febbraio 1992, nonché in due ordinanze del Consiglio di Stato dell'anno seguente che rigettarono richieste di sospensiva avanzate contro deliberazioni che avevano previsto lo svolgimento di cerimonie religiose nell'ambito del plesso scolastico¹.

Queste deliberazioni che disponevano l'apertura dei locali scolastici ad atti di culto di una religione particolare si limitavano, dal punto di vista della tutela della libertà religiosa dei non cattolici, a garantire che la partecipazione fosse volontaria, predisponendo misure che consentissero la non partecipazione, ma giustamente si è dubitato della sufficienza di

tali statuizioni, dal momento "che la mancata partecipazione ad un avvenimento che assume generalmente i caratteri dell'eccezionalità e che può coinvolgere l'intera comunità scolastica potrebbe essere avvertita, specie dagli alunni di più giovane età, come un trauma, come una colpa"².

Il T.a.r. Emilia Romagna, con la sentenza n. 250 del 17 giugno 1993 dichiarò invece l'illegittimità di deliberazioni che avevano disposto lo svolgimento di benedizioni pasquali in orario scolastico, ma facendo leva sul dato letterale della assenza dell'elemento religioso nel disposto di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 416/1974 e sul fatto di aver collocato queste attività all'interno del normale orario scolastico³.

Venne poi emanato il D.Lgs. n. 297 del 1994 che, da una parte, confermava all'art. 297, comma 4, il regime normativo precedente, dall'altro all'art. 311 disponeva espressamente che "l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiamo per i detti alunni effetti comunque discriminanti".

Anche il T.a.r. Veneto con la sentenza n. 2478 del 1999 confermava l'illegittimità di delibere che disponessero la celebrazione di riti o pratiche religiose in orario scolastico.

Di diverso avviso invece si mostrava il T.a.r. Umbria che con la sentenza n. 677 del 205 giudicava legittime tali deliberazioni adducendo come motivo della legittimità e il fatto che la brevità del rito non era tale da perturbare il normale svolgimento dell'attività scolastica, e il fatto che in ragione dell'art. 20 Cost. le manifestazioni di religiosità dovessero comunque godere della medesima considerazione e dunque non potessero essere discriminate rispetto alle altre attività.

2.- La decisione.

In tale contesto normativo e giurisprudenziale è intervenuta la decisione in commento che si segnala per un'articolata analisi e per distinzioni sicuramente discutibili ma molto interessanti: in primo luogo il giudice amministrativo ha respinto le eccezioni presentate dall'avvocatura dello Stato basate sulla presunta assenza di legittimazione ad agire e interesse da parte dei diversi ricorrenti: per quanto riguarda la legittimazione del Comitato bolognese Scuola e Costituzione si fa notare come "oggetto del contendere sia proprio la qualificazione giuridica degli atti impugnati e l'attitudine delle relative determinazioni ad interferire con la libertà religiosa di quanti operano nell'ambito scolastico", per cui non potrebbe essere negata la

²N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p. 139, che continua facendo notare come occorrerebbe verificare se queste pratiche, tendendo alla identificazione del "pubblico" con una sola confessione religiosa, ledano o meno l'imparzialità della scuola, la sua neutralità e la sua laicità. Sul punto cfr. anche N. COLAIANNI, *L'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche*, in S. FERRARI (a cura di), *Musulmani in Italia*, Bologna, 2000, p. 163.

³Secondo il giudice amministrativo tale mancanza non avrebbe potuto essere colmata in via interpretativa e per dimostrare questo addusse una duplicità di ragioni facenti leva sulla normativa concordataria: da una parte, l'insegnamento della religione cattolica era giustificato con il suo valore culturale, qualità che mancherebbe invece alla celebrazione di riti e agli atti di culto che restano fatti di fede individuale; dall'altra la sostituzione di un'ora di lezione con lo svolgimento di pratiche religiose non avrebbe potuto che realizzare una palese interferenza della Chiesa cattolica sulla funzione pubblica di istruzione.

¹ Sul punto cfr., per tutti, N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, Tricase (LE), 2012, p. 137 e ss., dove vengono richiamate le ordinanze nn. 391 e 392 del 26 marzo 1993, sulle quali si veda L. ZANNOTTI, *Le cerimonie religiose nella scuola pubblica*, in *Dir. eccl.*, 1993, II, 215 e ss.

legittimazione di un'associazione che ha come fine statutario la tutela della laicità della scuola pubblica; sulla sussistenza dell'interesse ad agire di coloro che non avrebbero partecipato alla cerimonia il T.a.r. fa giustamente notare come gli atti impugnati avessero quale destinatario l'intera comunità scolastica allo scopo di coinvolgere nel rito della benedizione pasquale fruitori e componenti dell'istituzione scolastica.

Prima di entrare nel merito il giudice amministrativo elabora una doverosa premessa avente a oggetto il principio di laicità dello Stato, riconosciuto, come è noto, dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 203 del 1989 come principio non di indifferenza rispetto al religioso ma come garanzia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale: secondo il T.a.r. Emilia Romagna tale principio andrebbe declinato nel senso che "la tutela della libertà religiosa non si risolve nell'esclusione totale dalle istituzioni scolastiche di tutto ciò che riguarda il credo confessionale della popolazione, *purché l'attività formativa degli studenti si giovi della conoscenza di simili fenomeni se ed in quanto fatti culturali* portatori di valori non in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento e non incoerenti con le comuni regole del vivere civile"; diversamente ragionando, si finirebbe con il coinvolgere la scuola nella celebrazione di riti religiosi e, in definitiva, nell'identificazione del pubblico con solo una parte, anche se maggioritaria, della popolazione.

A partire da questo condivisibile assunto di partenza è facile per il T.a.r. sottolineare che la norma di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 297/1994, pur disponendo per attività fuori dal normale orario scolastico, richiede comunque che si tratti di attività che *realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile*; il fatto dunque di trovarsi fuori dall'orario scolastico non scinde il nesso con le attribuzioni dell'istituzione e richiede dunque che le attività vengano caratterizzate nella stessa maniera in cui si caratterizzano quelle all'interno del normale orario scolastico, dove non vi può essere spazio per atti di culto "partigiani" estranei alle finalità di una scuola pubblica di uno Stato non confessionale.

Ma il giudice amministrativo non si contenta di questa parte demolitoria della motivazione e completa il suo ragionamento in maniera molto raffinata distinguendo fra atti di culto o attività religiose in senso stretto, sicuramente vietate perché escludenti coloro che non vi si possono riconoscere e perché connotanti l'istituzione pubblica come più vicina a un determinato credo religioso (se non addirittura identificando il "pubblico" con lo stesso), e attività culturali aventi a oggetto il fenomeno religioso, che ben possono essere ammesse: "una rilevanza culturale, non lesiva della libertà religiosa e non incompatibili con il principio di laicità dello Stato ... hanno tutte le attività che, nel diffondere elementi di conoscenza e approfondimento circa le religioni, la loro storia e le relazioni nel tempo intessute con la comunità, contribuiscono ad arricchire il sapere dei cittadini e ad assecondare in tal modo il progresso della società".

Per argomentare in questa maniera il T.a.r. richiama anche un discutibile precedente del Consiglio di Stato che aveva fatto salva la legittimità di delibere che autorizzassero visite pastorali diocesane all'interno del plesso scolastico derubricandole ad attività culturali e, quindi, non illegittime solo per questo

motivo⁴.

3.- Le vicende successive.

La decisione ha provocato, come di consueto accade per tutte le questioni sensibili riguardanti la laicità dello Stato, aspre polemiche e un'immediata reazione della Conferenza episcopale italiana e delle forze politiche più sensibili, quasi tutte per la verità, ai desiderata della stessa, così come non è mancato il solerte intervento del Consiglio di Stato che ha accolto il Ricorso in appello con contestuale istanza di misura cautelare provvisoria *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a. presentato immediatamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Nel ricorso il Ministero contesta la premessa argomentativa sulla lesione della laicità dello Stato del T.a.r. Emilia, dal momento che non si comprende in che modo, nella fattispecie, la concessione in uso dei locali, per di più fuori dell'orario scolastico e con assoluta volontarietà di partecipazione per lo svolgimento di un atto di culto, possa avere violato tale principio supremo.

Si sostiene inoltre che non sarebbe stata dimostrata la discriminatorietà dell'espletamento di atti del culto cattolico dal momento che, a parere dell'Avvocatura, nulla vieterebbe di autorizzare al di fuori dell'orario di lezioni attività di tipo religioso anche appartenenti ad altre religioni.

Infine si richiama il precedente del T.a.r. Umbria per contestare che si tratti di un vero e proprio atto di culto e, comunque, per sottolineare come sarebbe discriminatorio vietare atti solo perché espressione di fede religiosa laddove gli stessi sarebbero giudicati legittimi e ammissibili se tale carattere non possedessero.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con il decreto n. 763 del 2016 ha disposto l'inibizione temporanea della sentenza appellata, senza minimamente motivare, ritenendo esistente l'estrema gravità e urgenza di cui agli artt. 56 e 98 c.p.a.

Peccato che la causa si riferisca a eventi già verificatisi nel 2015 e che non possa essere in alcun modo considerata grave e urgente la possibile influenza di un precedente giurisprudenziale su deliberazioni che avessero riguardato la Pasqua di quest'anno, come giustamente sottolineato dai resistenti in appello, che peraltro facevano notare anche come nel 2016 non fosse stata avanzata alcuna richiesta di benedizione pasquale dai tre parroci che l'avevano avanzata l'anno precedente – sembra per scarsissima partecipazione nel 2015 – provocando il caso deciso dal T.a.r. Emilia Romagna.

4.- Considerazioni conclusive.

La distinzione avanzata fra atti di culto e attività culturali proposta dal T.a.r. Emilia Romagna, pur dai contorni assai scivolosi, è senza dubbio l'unica maniera sensata per cercare di affrontare i problemi applicativi del principio di laicità dello Stato: indubbiamente tutte le attività di parte in cui si richieda l'adesione a un credo debbono essere lasciate fuori dall'ambiente scolastico per non essere percepite come discriminatorie dagli appartenenti alle minoranze e per non ledere il principio della distinzione degli ordini, aspetto del principio di laicità dello Stato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 334 del 1996 ha valorizzato sottolineando che "in

⁴Cfr. Cons. St., sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1911.

nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato".

Certo in questo caso non vi era nulla di obbligatorio e per di più la benedizione era collocata fuori dall'orario scolastico, ma si trattava comunque della commistione fra una cerimonia governata dal Diritto canonico e un ambiente che appartiene alla comunità scolastica nella sua interezza e che si sarebbe così visto caratterizzare, seppur in questa forma sicuramente più blanda di una obbligatoria e in orario scolastico, in senso cattolico.

Vedremo se in appello il Consiglio di Stato riconoscerà l'appartenenza di tali atti alla sfera del culto oppure se vorrà fare ancora una volta uso di quegli artifici ermeneutici che lo hanno in passato portato a derubricare come appartenente al "culturale" non solo la visita pastorale dell'ordinario diocesano, ma finanche lo stesso simbolo del crocifisso, derubricazione impropria non fosse altro che per rispetto, oltreché dell'evidenza, dello stesso Diritto canonico che tali atti o simboli qualifica al contrario come atti o simboli religiosi o di culto in senso stretto. E per rispetto, infine, anche delle minoranze, che percepiscono più di tutti l'assenza di universalità di tali atti e simboli assunti troppo spesso con leggerezza come identitari e culturali⁵.

▲ Riferimenti normativi

Art. 96, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

Art. 96. Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche

1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori

⁵Come ha efficacemente notato N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p. 142, tal tipo di argomentazione "culturale" appare "viziata da una illogicità di fondo e, per la verità, anche da una certa dose di slealtà intellettuale. Essa, infatti, neutralizza completamente il valore spirituale di simboli, cerimonie e atti che sono naturalmente, e direi necessariamente, religiosi. Una neutralizzazione che appare al contempo arbitraria e lesiva del principio costituzionale della separazione degli ordini, posto che viene realizzata da un organo appartenente ad un ordinamento diverso da quello confessionale, in cui questi atti nascono e assumono un senso, e che viene finalizzata all'utilizzazione da parte dell'ordinamento statale di quei simboli e di quelle cerimonie per il raggiungimento dei propri obiettivi"; l'autore non manca di sottolineare, nelle pagine seguenti, la rilevanza in questa materia del diritto antidiscriminatorio e del punto di vista del soggetto debole, che andrebbe assunto come stella polare per la qualificazione di atti, simboli o comportamenti che possano essere percepiti come discriminatori.

dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

Art. 311, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Estratto)

Art. 311, Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso e ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

Cann. 1166 - 1172, Codice di diritto canonico, Libro IV, La funzione di santificare della Chiesa, Parte II, Gli altri atti del culto divino, Titolo I, I sacramentali

(Estratto).

Can. 1166 - I sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti per l'impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali.

Can. 1167 - §1. Solo la Sede Apostolica può costituire nuovi sacramentali o interpretare autenticamente quelli già accolti, abolirne alcuni o modificarli.

§2. Nel porre o amministrare i sacramentali si osservino accuratamente i riti e le formule approvate della Chiesa.

Can. 1168 - Ministro dei sacramentali è il chierico munito della debita potestà; a norma dei libri liturgici, alcuni sacramentali, a giudizio dell'Ordinario del luogo, possono essere amministrati anche dai laici che siano dotati delle qualità convenienti.

Can. 1169 - §1. Le consacrazioni e le dedizioni possono essere compiute validamente da coloro che sono insigniti del carattere episcopale, nonché dai presbiteri ai quali ciò sia permesso dal diritto o da legittima concessione.

§2. Le benedizioni possono essere impartite da qualunque sacerdote, eccettuate quelle riservate al Romano Pontefice o ai Vescovi.

§3. Il diacono può impartire solo le benedizioni che gli sono espressamente consentite dal diritto.

Can. 1170 - Le benedizioni, che vanno impartite in primo luogo ai cattolici, possono essere date anche ai catecumeni, anzi, se non vi si oppone una proibizione della Chiesa, persino ai non cattolici.

▲ Giurisprudenza

Tar Emilia Romagna, 17 giugno 1993, n. 250

L'art. 6, secondo comma, lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 affida alla competenza dei consigli di circolo o di istituto di deliberare sulla programmazione e sulla attuazione di attività extrascolastiche, facendo specifico e sostanzialmente escludente riferimento ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. Nonché alle attività culturali, sportive e ricreative, riconosciute di particolare interesse educativo.

Deve risultare evidente, se non si vogliono fare forzature al dettato della legge, che in nessuna delle indicate attività potrebbero mai rientrare concettualmente la celebrazione di liturgie o riti religiosi o il compimento di atti di culto o comunque le pratiche religiose.

Gli atti di culto e le celebrazioni religiose si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templi e non nelle sedi

scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 della legge n. 121) e alla attività educativa di essa.

Diversamente ragionando, assisteremmo a una vera interferenza della Chiesa nell'attività dell'istituzione statale, esclusa e non consentita dalla Costituzione.

Tar Veneto, 20 dicembre 1999, n. 2478

Gli atti di culto non costituiscono "cultura religiosa" assimilabile all'insegnamento, ma fatti di fede individuale, estrinsecanti nel colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità e, quindi, non rientrano nelle categorie e nel quadro delle attività scolastiche istituzionali.

Tar Umbria, 30 dicembre 2005, n. 677

Il nostro ordinamento costituzionale non consente di assumere il carattere religioso di una attività, o comportamento, o manifestazione del pensiero, quale discriminante negativa – di tal che un atto possa diventare vietato o intollerabile solo perché espressione di una fede religiosa, laddove, se non avesse carattere religioso, a parità di ogni altra condizione sarebbe giudicato ammissibile e legittimo.

Ciò si evince, fra l'altro, dall'art. 20 della Costituzione, a norma del quale «il carattere ecclesastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative (...) per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività». È questo,

chiaramente, il rifiuto di una discriminazione "in negativo" delle espressioni religiose in quanto tali.

Vero è, semmai, che la partecipazione a qualunque rito religioso (nella scuola come altrove) non può essere imposta, ma deve essere libera. Così come deve essere garantita pari libertà e pari dignità alle diverse manifestazioni religiose, come pure alla scelta di non praticarne nessuna. E, ancora, si esige che chi richiede, per sé, il rispetto e la libertà di compiere atti religiosi, sia reciprocamente disposto a riconoscere pari libertà e tributare uguale rispetto alle manifestazioni altrui. Ma, una volta soddisfatti questi requisiti (reciprocità; non imposizione; etc.) una manifestazione religiosa non può godere, solo perché tale, di minori spazi di libertà e di minore rispetto di quelli che sono riconosciuti a manifestazioni di altro genere.

Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1911

La visita pastorale dell'Ordinario diocesano presso le comunità scolastiche non ha effetti discriminatori nei confronti dei non appartenenti alla religione cattolica giacché si tratta non di attività di culto o di cura delle anime, ma piuttosto di una testimonianza culturale tesa a evidenziare i contenuti della religione cattolica in vista di una corretta conoscenza della stessa, così come sarebbe stato nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale.

I codici del professionista

Roberto GAROFOLI - Giulia FERRARI


Codice della espropriazione

**In Appendice
Regime fiscale da applicare
agli espropri
e alle relative indennità**

**Annotato con dottrina,
giurisprudenza e formule**



catalogo completo su www.neldirittoeditore.it

con
aggiornamento
on line 

NEL DIRITTO
EDITORE

Richiedi informazioni

- alla libreria di zona • al tuo agente
- Servizio Clienti: 080.3349219 - 3883265396
- info@neldiritto.it

